

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARES!

STATUTO

TESTO ATTUALE

TESTO MODIFICATO

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 4 – DURATA

1- La durata del Consorzio è di anni 30. Sei mesi prima della scadenza del suddetto periodo la durata del Consorzio può essere prorogata.

2- Il Consorzio si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata
- b) per l'impossibilità di conseguimento degli scopi
- c) per volontà unanime dei Comuni Consorziati

ART.4 – DURATA

1- La durata del Consorzio è di anni 30; la **scadenza è pertanto fissata nel 15/12/2025.** Sei mesi prima della scadenza del suddetto periodo la durata del Consorzio **potrà essere prorogata con il voto favorevole della maggioranza di due terzi delle quote consortili.**

2- Il Consorzio si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata
- b) per l'impossibilità di conseguimento degli scopi **sociali**
- c) per volontà unanime dei Comuni Consorziati

In caso di scioglimento anticipato del Consorzio rispetto alla scadenza naturale e

qualora non venga costituita una diversa forma associativa, il

Presidente uscente nomina un Commissario Liquidatore incaricato di regolare i rapporti giuridici in essere e di procedere alla alienazione dei beni di proprietà consortile.

Il ricavato verrà ripartito tra i Comuni facenti parte del disciolto Consorzio in misura direttamente proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.

Il compenso attribuito al Commissario Liquidatore viene stabilito nel decreto di nomina ed è imputato al passivo del disciolto Consorzio.

Il Commissario Liquidatore deve portare a compimento i compiti attribuiti nel termine massimo di 12 mesi a decorrere dalla data dell'incarico, fatta salva la possibilità di proroga per una sola volta e per uguale periodo a fronte di motivate esigenze e senza che ciò comporti incremento del compenso originariamente attribuito.

3- I Comuni aderenti possono chiedere di recedere dal Consorzio prima della scadenza con preavviso di almeno un anno, previa accettazione del recesso da parte dell'Assemblea con la maggioranza delle quote consortili.

4- Il Comune che avanza richiesta di recesso deve espressamente impegnarsi, con la stessa deliberazione con la quale approva il recesso, a rinunciare ad ogni diritto ad esso spettante sul patrimonio del Consorzio ed a versare fino alla loro scadenza le rate per l'ammortamento dei mutui e/o prestiti pluriennali contratti o deliberati al momento del recesso.

5- In caso di recesso anticipato da parte di taluni dei Comuni consorziati la sua quota di partecipazione va ad accrescere proporzionalmente quelle degli altri consorziati.

3- Comuni aderenti possono chiedere di recedere dal Consorzio prima della scadenza con preavviso di almeno un anno, previa accettazione del recesso da parte dell'Assemblea con la maggioranza delle quote consortili.

4- Il Comune che avanza richiesta di recesso deve espressamente impegnarsi, con la stessa deliberazione con la quale approva il recesso, a rinunciare ad ogni diritto ad esso spettante sul patrimonio del Consorzio ed a versare fino alla loro scadenza le rate per l'ammortamento dei mutui e/o prestiti pluriennali contratti o deliberati al momento del recesso.

5- Le quote di partecipazione dei Comuni recedenti sono distribuite in misura proporzionale al numero di abitanti tra i restanti Comuni.

Art. 5 – ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- 1) L'Assemblea Consorziale;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Segretario.

Art. 5 – ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- 1) L'Assemblea Consorziale;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente;
- 4) **Il Revisore dei Conti.**

TITOLO II – ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I – ASSEMBLEA

ART. 7 – COMPOSIZIONI, RESPONSABILITA' E COMPETENZE

1 – L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni Consorziati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dal presente Statuto.

2 – L'Assemblea è l'organo collegiale rappresentativo degli interessi dei Comuni Consorziati. Compete all'Assemblea la determinazione degli indirizzi per il conseguimento dei compiti statutari e la emanazione delle direttive generali da seguire per la migliore utilizzazione delle strutture, nel

ART. 7 – COMPOSIZIONI, RESPONSABILITA' E COMPETENZE

1 – L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni Consorziati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dal presente Statuto.

2 – L'Assemblea è l'organo collegiale rappresentativo degli interessi dei Comuni Consorziati. Compete all'Assemblea la determinazione degli indirizzi per il conseguimento dei compiti statutari e la emanazione delle direttive generali da seguire per la migliore utilizzazione delle strutture, nel

quadro di una adeguata partecipazione.

3 – Compete inoltre all' Assemblée:

- a) l' approvazione della Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio annuale, del Bilancio pluriennale e la loro variazione;
- b) l' approvazione del Conto consuntivo;
- c) l' assunzione dei mutui;
- d) la determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
- e) l' approvazione, a maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione, di modifiche al presente Statuto. Se le modifiche sono sostanziali, e cioè tali da aumentare l' onere di partecipazione degli enti consorziati, si deve osservare la procedura prescritta per la costituzione del Consorzio;
- f) la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore;
- g) la delibera del regolamento di contabilità e del regolamento dei contratti;
- h) gli acquisti, le alienazioni e le relative permuta, gli appalti e le concessioni, che non costituiscono mera esecuzione di atti fondamentali precedentemente approvati dall' Assemblée, e che non rientrano nell' ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza del Consiglio di amministrazione o del Presidente;
- i) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e forniture di beni e di servizi a carattere continuativo;
- l) la determinazione degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori ed al Revisore;
- m) la deliberazione contenente l' ordinamento degli Uffici e dei servizi, la disciplina dello stato giuridico e dell' assunzione del personale, la pianta organica e le relative variazioni.

ART. 14 - PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI

1 – Le deliberazioni dell' Assemblée, sottoscritte dal Segretario per copia conforme, sono pubblicate all' Albo Pretorio del Comune di Novara e sottoposte al controllo nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

2 – I verbali e gli estratti delle deliberazioni sono conservate presso l' ufficio di segreteria del Consorzio unitamente agli estremi di esecutività ed alle eventuali ordinanze di annullamento da parte dell' Organo di Controllo.

quadro di una adeguata partecipazione.

3 – Compete inoltre all'Assemblée:

- a) l' approvazione della Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio annuale, del Bilancio pluriennale e la loro variazione;
- b) l' approvazione del Conto consuntivo;
- c) **ABROGATO.**
- d) la determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
- e) l' approvazione, a maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione, di modifiche al presente Statuto.
- f) la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore,
- g) la delibera del regolamento di contabilità e del regolamento dei contratti;
- h) gli acquisti, le alienazioni e le relative permuta, gli appalti e le concessioni, che non costituiscono mera esecuzione di atti fondamentali precedentemente approvati dall' Assemblée, e che non rientrano nell' ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza del Consiglio di amministrazione o del Presidente;
- i) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e forniture di beni e di servizi a carattere continuativo;
- l) la determinazione degli emolumenti al Revisore;
- m) la deliberazione contenente **i criteri generali dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.**

ART. 14 - PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI

1 – Le deliberazioni dell'Assemblée, **redatte e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente entro 30 giorni dalla loro adozione**, sono pubblicate all'Albo Pretorio **on line del Consorzio** e sottoposte al controllo nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

2 – I verbali e gli estratti delle deliberazioni sono conservate presso l'ufficio di segreteria del Consorzio unitamente agli estremi di esecutività.

CAPO II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART 15 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1 – Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, da due Vice - Presidenti e da quattro Consiglieri.

Sono componenti di diritto:

- Il Sindaco del Comune di Novara con funzioni di Presidente, egli è anche il Presidente del Consorzio;
- Il Sindaco del Comune di Druogno che è anche uno dei due Vice - Presidenti.

I cinque componenti elettivi sono scelti dall'Assemblea anche al di fuori del proprio ambito, tenendo presente le esigenze di rappresentatività delle diverse zone territoriali.

2 – I componenti del Consiglio di Amministrazione scelti dall'Assemblea Consorziale fuori dal proprio ambito, devono avere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e Provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per gli studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da *curriculum*.

3 – I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo di quattro anni e possono essere rieletti.

4 – Il Consiglio di Amministrazione svolge le proprie funzioni fino alla scadenza del termine di durata di cui al precedente comma e non può essere prorogato per un periodo superiore a 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza. Nel suddetto periodo di proroga, il Consiglio di Amministrazione può adottare esclusivamente atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione, il Consiglio di Amministrazione decade.

5 – L'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di un documento programmatico, da consegnare al Segretario, contenente i nominativi dei candidati alla carica di Vice - Presidente e di Consigliere, sottoscritto da almeno dieci componenti che rappresentino non meno di un terzo delle quote consortili. L'elezione avviene a scrutinio palese.

6 – I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il quadriennio, vengono sostituiti dall'Assemblea Consorziale; in tal caso le funzioni sono esercitate limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

7 – I componenti il Consiglio di Amministrazione

ART 15 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1 – Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, da due Vice - Presidenti e da quattro Consiglieri.

Sono componenti di diritto:

- Il Sindaco del Comune di Novara con funzioni di Presidente, egli è anche il Presidente del Consorzio;
- Il Sindaco del Comune di Druogno che è anche uno dei due Vice - Presidenti.

I cinque componenti elettivi sono scelti dall'Assemblea anche al di fuori del proprio ambito, tenendo presente le esigenze di rappresentatività delle diverse zone territoriali.

2 – I componenti **elettivi** del Consiglio di Amministrazione scelti dall'Assemblea Consorziale fuori dal proprio ambito, devono avere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e Provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per gli studi compiuti, per funzioni **svolte** presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da *curriculum*.

3 – I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo di **cinque** anni e possono essere rieletti.

4 – Il Consiglio di Amministrazione svolge le proprie funzioni fino alla scadenza del termine di durata di cui al precedente comma e non può essere prorogato per un periodo superiore a 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza. Nel suddetto periodo di proroga, il Consiglio di Amministrazione può adottare esclusivamente atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione, il Consiglio di Amministrazione decade.

5 – L'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di un documento programmatico, da consegnare al Segretario, contenente i nominativi dei candidati alla carica di Vice - Presidente e di Consigliere, sottoscritto da almeno dieci componenti che rappresentino non meno di un terzo delle quote consortili. L'elezione avviene a scrutinio palese.

6 – I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il **quinquennio** vengono sostituiti dall'Assemblea Consorziale; in tal caso le funzioni sono esercitate limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

7 – I componenti il Consiglio di Amministrazione

che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea che decide definitivamente.

8 – Le dimissioni di oltre la metà dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza del Consiglio di Amministrazione.

9 – La decadenza di cui al comma precedente ha effetto dalla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

10 – Ai membri del Consiglio di Amministrazione compete il rimborso delle spese forzose sostenute nell' esercizio delle loro funzioni.

che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea che decide definitivamente.

8 – Le dimissioni di oltre la metà dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza del Consiglio di Amministrazione.

9 – La decadenza di cui al comma precedente ha effetto dalla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

10 – Ai membri del Consiglio di Amministrazione compete il rimborso delle spese forzose **documentate** sostenute nell'esercizio delle loro funzioni **nella misura e secondo le procedure stabilite dalle leggi in materia vigenti pro tempore.**

ART.17 - INCOMPATIBILITA'

1 - Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi.

2 - La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale e sopravvengono le incompatibilità di cui sopra.

3- La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, anche su proposta di un qualunque Amministratore del Consorzio.

ART. 18 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera i prelevamenti dei fondi di riserva e le variazioni di cassa;
- b) delibera circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa;

ART.17 **INCONFERIBILITA', INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'**

1- Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi. **Non possono inoltre ricoprire la carica di cui sopra coloro che si trovano nelle condizioni di inconferibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti.**

2 - La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale e sopravvengono le incompatibilità di cui sopra, **oppure vengono meno, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, i requisiti soggettivi che consentono la nomina.**

3- La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, anche su proposta di un qualunque Amministratore del Consorzio.

ART. 18 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera i prelevamenti **dal fondo di riserva**;
- b) delibera circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa;

- c) propone all' Assemblea Consorziale il Bilancio annuale ed il Bilancio pluriennale, la Relazione previsionale e programmatica ed il Conto consuntivo;
 - d) propone all' Assemblea Consorziale l' assunzione dei mutui a medio ed a lungo termine ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario;
 - e) autorizza i contratti da stipulare dal Presidente, approvandone i capitoli;
 - f) adotta, in caso di urgenza e sotto le proprie responsabilità, deliberazioni concernenti variazioni o assestamento di Bilancio da sottoporre alla ratifica dell' Assemblea entro i successivi 60 giorni. Ove l' Assemblea neghi la ratifica o modifichi la deliberazione del Consiglio di Amministrazione lo stesso o l' Assemblea, nell' ambito delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate;
 - g) delibera le tariffe per l' ammissione ai soggiorni;
 - h) delibera gli acquisti dei generi di prima necessità occorrenti per il funzionamento dei soggiorni senza limiti di spesa;
 - i) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio;
 - l) delibera su provvedimenti concernenti il personale occorrente per il funzionamento del Consorzio e dei soggiorni;
 - m) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all' Assemblea e che non rientrano nelle competenze previste dalla legge o dal presente Statuto al Presidente o al Segretario.
- c) propone all' Assemblea Consorziale il Bilancio annuale ed il Bilancio pluriennale, la Relazione previsionale e programmatica ed il Conto consuntivo;
 - d) ABROGATO**
 - e) ABROGATO**
 - f) adotta, in caso di urgenza e sotto le proprie responsabilità, deliberazioni concernenti variazioni o assestamento di Bilancio da sottoporre alla ratifica dell' Assemblea entro i successivi 60 giorni. Ove l' Assemblea neghi la ratifica o modifichi la deliberazione del Consiglio di Amministrazione lo stesso o l' Assemblea, nell' ambito delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate;
 - g) delibera le tariffe per l' ammissione ai soggiorni;
 - h) delibera gli acquisti dei generi di prima necessità occorrenti per il funzionamento dei soggiorni senza limiti di spesa;
 - i) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio;
 - l) delibera su provvedimenti concernenti il personale occorrente per il funzionamento del Consorzio e dei soggiorni;
 - m) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all' Assemblea e che non rientrano nelle competenze previste dalla legge o dal presente Statuto al Presidente o al Segretario.
- n) adotta il regolamento sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi;**
 - o) approva eventuale normativa interna al Consorzio e l'organico del personale, nominando i responsabili dei singoli settori di attività e dei servizi;**
 - p) stabilisce eventuali direttive ed il trattamento economico del personale del Consorzio e dei collaboratori esterni che a qualsiasi titolo prestino la loro opera per il Consorzio stesso;**
 - q) delibera l'eventuale assunzione di personale sulla base della programmazione annuale e triennale;**
 - r) delibera l'assunzione dei mutui;**

- s) **individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari, avvalendosi anche di strutture già esistenti presso i Comuni consorziati**
- t) **nomina la delegazione trattante per la predisposizione della proposta di contratto decentrato**
- u) **autorizza il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione del contratto decentrato e determina l'ammontare del fondo di produttività da destinare al personale dipendente**

ART. 19 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 – Ogni proposta di deliberazione deve recare i pareri e le attestazioni di cui all' art. 27.

2 – In caso di pareri negativi, espressi da uno o più dei soggetti competenti al rilascio, l'adozione della deliberazione deve essere motivata con le ragioni che inducono al contrario avviso il Consiglio di Amministrazione che si assume l'intera responsabilità dell'atto.

3 – Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte nonostante i predetti pareri negativi, deve darsi immediatamente comunicazione, a cura del Segretario, al Revisore dei Conti.

4 – Il Segretario del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige il verbale consistente nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, ivi comprese le proposte all' Assemblea, nonché, a richiesta di ciascun componente, delle annotazioni sui punti principali della discussione.

5 – Le deliberazioni, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono **redatte da quest'ultimo entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione** e pubblicate nelle forme stabilite dalla legge.

6 – I verbali sono conservati presso l' ufficio di segreteria, unitamente agli estremi di esecutività.

7 – In assenza del Segretario, i verbali sono redatti da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

8 – **ABROGATO.**

ART. 19 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 – Ogni proposta di deliberazione deve recare i pareri e le attestazioni di cui all' art. 27.

2 – In caso di pareri negativi, espressi da uno o più dei soggetti competenti al rilascio, l' adozione della deliberazione deve essere motivata con le ragioni che inducono al contrario avviso il Consiglio di Amministrazione che si assume l' intera responsabilità dell' atto.

3 – Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte nonostante i predetti pareri negativi, deve darsi immediatamente comunicazione, a cura del Segretario, al Revisore dei Conti.

4 – Il Segretario del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige il verbale consistente nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, ivi comprese le proposte all' Assemblea, nonché, a richiesta di ciascun componente, delle annotazioni sui punti principali della discussione.

5 – Le deliberazioni, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono pubblicate e sottoposte al controllo eventuale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

6 – I verbali sono conservati presso l' ufficio di segreteria, unitamente agli estremi di esecutività ed alle eventuali ordinanze di annullamento da parte del comitato Regionale di Controllo.

7 – In assenza del Segretario, i verbali sono redatti da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

8 – Degli atti annullati dall' organo di controllo viene data comunicazione al Revisore dei Conti.

CAPO III – PRESIDENZA DEL CONSORZIO

ART. 21 – COMPETENZA

Il Presidente ha la rappresentanza legale - istituzionale del Consorzio ed inoltre:

- a) - convoca, anche telefonicamente, e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) - convoca e presiede l' Assemblea, senza diritto di voto se non rappresenta la quota di un Comune nell' ambito del Consorzio, fissando l' ordine del giorno;
- c) - sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e riferisce periodicamente al Consiglio sull' andamento della gestione consorziale;
- d) - firma i verbali e le deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio di Amministrazione assieme al Segretario;
- e) - sottoscrive le convenzioni con gli enti pubblici;
- f) sottoscrive tutti gli atti nell' interesse del Consorzio per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge e dal presente Statuto al Segretario;
- g) - promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell' attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- h) - può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte della propria competenza;
- i) - può stare in giudizio, anche senza l' autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti delle azioni per la riscossione dei crediti conseguenti alla normale gestione del Consorzio;
- l) - presiede le commissioni di gara per le aste e le licitazioni private nonché le commissioni per la selezione del personale;
- m) - stipula i contratti ed adotta i provvedimenti a lui demandati dal regolamento per i servizi in economia;
- n) - firma, unitamente al Segretario ed al Contabile, i mandati di pagamento;
- o) - dispone le misure disciplinari nei confronti del personale inferiori alla sospensione e, nei casi d' urgenza i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio, fermo restando

ART. 21 – COMPETENZA

Il Presidente ha la rappresentanza legale - istituzionale del Consorzio ed inoltre:

- a) - convoca, anche telefonicamente, e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) - convoca e presiede l'Assemblea, senza diritto di voto se non rappresenta la quota di un Comune nell' ambito del Consorzio, fissando l' ordine del giorno;
- c) - sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e riferisce periodicamente al Consiglio sull' andamento della gestione consorziale;
- d) - firma i verbali e le deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio di Amministrazione assieme al Segretario;
- e) - sottoscrive le convenzioni con gli enti pubblici;
- f) - sottoscrive tutti gli atti nell'interesse del Consorzio per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge e dal presente Statuto al Segretario **o ad altri dipendenti**
- g) - promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- h) - può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte della propria competenza;
- i) - può stare in giudizio, anche senza l' autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti delle azioni per la riscossione dei crediti conseguenti alla normale gestione del Consorzio;
- l) ABROGATO**
- m) ABROGATO**
- n) ABROGATO;**
- o) ABROGATO**
- p) ABROGATO**
- q) - adotta ogni altro provvedimento nell' interesse del Consorzio quando l' urgenza sia tale da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all' ultima adunanza, salvo la ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta

quanto previsto in materia dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

- p) - formula proposte al Consiglio di Amministrazione per l'adozione di provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale.
- q) - adotta ogni altro provvedimento nell'interesse del Consorzio quando l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza, salvo la ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta.

- r) **Nomina il nucleo (o organismo) di valutazione del personale dipendente, anche avvalendosi di strutture analoghe già esistenti presso i comuni consorziati**
- s) **Conferisce gli incarichi di responsabile di uffici e servizi, avvalendosi anche di personale di idonea qualifica dipendente dai comuni consorziati**

Art.23 – INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA

ABROGATO

Art.24 – PIANTA ORGANICA

1- La Pianta organica del personale del Consorzio è la seguente:

- 1 Istruttore amministrativo
- 1 esecutore
- 2 portinai/custodi

2- Le funzioni di Segretario e di Contabile sono espletate con incarico di collaborazione disposto dal Consiglio di Amministrazione da dipendenti di ruolo dei Comuni consorziati in possesso dei requisiti di professionalità.

3- Per il funzionamento delle Case di Vacanze è assunto ogni anno il personale stagionale occorrente per i vari servizi: Direzione, Sanitario, Amministrativo, Educativo ed Ausiliario

Art.24 – DOTAZIONE ORGANICA

1- La dotazione organica del personale del Consorzio è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Consorzio può inoltre avvalersi delle prestazioni di dipendenti di ruolo dei Comuni consorziati, previo consenso delle Amministrazioni di appartenenza.

2- ABROGATO

3- Per il funzionamento delle Case di Vacanze è assunto ogni anno, **previa pubblica selezione, il personale stagionale occorrente per i vari servizi: Direzione, Sanitario, Amministrativo, educativo ed ausiliario.**

ART.25 – SEGRETARIO

1- Le funzioni di Segretario sono conferite dal Consiglio di Amministrazione al Segretario o Dirigente di un Comune consorziato, con il consenso dell'Amministrazione interessata.

ART-25 – IL SEGRETARIO

1- Le funzioni di Segretario sono conferite dal Consiglio di Amministrazione al Segretario o Dirigente di un Comune consorziato, con il consenso dell'Amministrazione interessata. **L'incarico cessa automaticamente per collocamento a riposo ovvero per la perdita dello status di dipendente pubblico.**

2- Al Segretario spetta il compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione ed ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni di servizio.

3- Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente del Consorzio, partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, curando la verbalizzazione delle sedute medesime; è responsabile dell'istruttoria e della pubblicazione delle deliberazioni.

4- Al Segretario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione funzioni di direzione amministrativa, finanziaria e contabile dell'ente.

ART. 26 – IL CONTABILE

1 – L'incarico di Contabile è affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un dipendente di un Comune Consorziato che ricopra il posto di ruolo di Ragioniere o Contabile, con il consenso dell' Amministrazione interessata.

2 – Al Contabile spetta il compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione ed ha il diritto al rimborso delle spese sostenute per motivi di servizio.

ART. 27 – RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO E DEL CONTABILE

1 – Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione o all' Assemblea è espresso il parere del Contabile in ordine alla regolarità contabile, nonché del Segretario sotto il profilo della legittimità.

2 – I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

ART.29 – PERSONALE STAGIONALE

1- Il personale stagionale occorrente per il

2- Al Segretario spetta il compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione ed ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni di servizio.

3- Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente del Consorzio, partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, curando la verbalizzazione delle sedute medesime; è responsabile dell'istruttoria e della pubblicazione delle deliberazioni.

4- Al Segretario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione funzioni di direzione amministrativa, finanziaria e contabile dell'ente.

ART. 26 – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

1 – L'incarico di **Responsabile del Servizio Finanziario** è affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un dipendente di un Comune Consorziato che ricopra il **medesimo** posto di ruolo, con il consenso dell' Amministrazione interessata. **L'incarico viene conferito per un massimo di tre anni rinnovabili per una sola volta e cessa al venir meno delle condizioni soggettive dell'incaricato relative allo status di dipendente pubblico**

2 – Al Responsabile del Servizio Finanziario spetta il compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione ed ha il diritto al rimborso delle spese sostenute per motivi di servizio.

3 – Firma le reversali d'incasso e i mandati di pagamento.

ART. 27 – PARERI DEI RESPONSABILI

1 – Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione o all' Assemblea è espresso il parere del **Responsabile del Servizio Finanziario** in ordine alla regolarità contabile, nonché del Segretario sotto il profilo **della regolarità tecnico- amministrativo.**

2 – I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

ART.29 – PERSONALE STAGIONALE

1- **Il personale stagionale occorrente**

funzionamento delle Case di Vacanze è nominato dal Consiglio di Amministrazione

per il funzionamento delle Case di Vacanze è individuato tramite selezione pubblica effettuata da apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione

CAPO V – CONTROLLI

SEZIONE I – REVISORE DEI CONTI

ART. 31 – COMPITI E RESPONSABILITA'

1 – Il Revisore, in conformità allo Statuto ed al Regolamento, collabora con l' Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell' ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della contabilità, redigendo apposite relazioni, che accompagnano la proposta di deliberazione del Conto Consuntivo.

2 – Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3 – Per l' espletamento dei suddetti compiti il Revisore esercita le funzioni previste dal decreto 04/10/1991 del Ministero del Tesoro art. 4 (G.U. n. 245 del 18/10/1991), accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l' osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio.

4- Il Revisore deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l' esistenza di valori e titoli di proprietà consortile o ricevuti dal Consorzio in pegno, cauzione o custodia, nonché l' esatto versamento delle ritenute fiscali e previdenziali e l' adempimento degli obblighi relativi.

5 – La mancata verifica per tre trimestri consecutivi, senza giustificato motivo o la mancata presentazione della relazione al Conto in tempo utile per l' approvazione da parte dell' Assemblea è motivo di decadenza dall' incarico.

6 – Dagli accertamenti eseguiti viene redatto a cura del Revisore stesso apposito verbale.

7 – Ove riscontri gravi irregolarità sulla gestione dell' Ente, ne riferisce immediatamente all' Assemblea.

ART. 31 – COMPITI E RESPONSABILITA'

1 – Il Revisore, in conformità allo Statuto ed al Regolamento, collabora con l' Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell' ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della contabilità, redigendo apposite relazioni, che accompagnano la proposta di deliberazione del Conto Consuntivo.

2 – Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3 – Per l' espletamento dei suddetti compiti il Revisore esercita le funzioni previste **dall'art. 239 e s.m. e i. del D. Lgs. 267/2000**, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l' osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio.

4- Il Revisore deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l' esistenza di valori e titoli di proprietà consortile o ricevuti dal Consorzio in pegno, cauzione o custodia, nonché l' esatto versamento delle ritenute fiscali e previdenziali e l' adempimento degli obblighi relativi.

5 – La mancata verifica per tre trimestri consecutivi, senza giustificato motivo o la mancata presentazione della relazione al Conto in tempo utile per l' approvazione da parte dell' Assemblea è motivo di decadenza dall' incarico.

6 – Dagli accertamenti eseguiti viene redatto a cura del Revisore stesso apposito verbale.

7 – Ove riscontri gravi irregolarità sulla gestione dell' Ente, ne riferisce immediatamente all' Assemblea.

8 – Il Revisore dei conti risponde della veridicità delle attestazioni e dell' adempimento dei doveri svolti con la diligenza del mandatario.

9- Il Revisore certifica inoltre, unitamente al Presidente del Nucleo di valutazione, la correttezza della costituzione del fondo di

produttività per i dipendenti nonché la corrispondenza del contratto decentrato alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di personale degli enti locali.

**ART. 31 bis – OBBLIGO DI DENUNCIA
ALLA CORTE DEI CONTI**

**1 - Il Revisore ha l'obbligo di denunciare alla Procura Generale della Corte dei Conti ipotesi di danni erariali cagionati dagli Amministratori, singoli o collegialmente.
2 – Il Presidente, allorquando viene a conoscenza del fatto dannoso, è obbligato a denunciarlo immediatamente alla Procura Generale della Corte dei Conti.**

ART. 32 – CONTROLLI

1 – Salvo diverse disposizioni recate da Leggi vigenti, al Consorzio si applicano le norme della Legge 8 giugno 1990, n. 142 sul controllo e sulla vigilanza dettate per i Comuni e per le Provincie.

ART. 32 – CONTROLLI

1 – Salvo diverse disposizioni recate da Leggi vigenti, al Consorzio si applicano le norme **del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.**

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

NORME TRANSITORIE

ART. 40 – SUBINGRESSO.

1 - Il nuovo Consorzio subentra al Consorzio istituito con Decreto del Prefetto di Novara n. 10587 in data 31/05/1952, in applicazione dell' art. 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2 – Il Consorzio subentra nella titolarità di tutti i rapporti contrattuali pubblici e privati formalmente conclusi per la gestione del Consorzio sopra richiamato, già in essere alla data della costituzione, assumendosi gli oneri con effetto dalla data di insediamento degli organi del nuovo Consorzio.

3 – Il patrimonio del cessato Consorzio, risultante dall' ultimo bilancio approvato, è trasferito al nuovo Consorzio.

4 – Ai sensi dell' art. 1 dello Statuto del Consorzio vigente all' atto della revisione, approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte con atto n. 5 – 28688, i Comuni facenti parte di tale Consorzio, anche se non aderiscono al nuovo Ente, sono tenuti al pagamento dei mutui precedentemente contratti.

ART. 40 – SUBINGRESSO

(ABROGATO)

**ART: 41 – CONVOCAZIONE DELLA PRIMA
ASSEMBLEA**

1 – La prima Assemblea è convocata dal

ART: 41 – CONVOCAZIONE DELLA PRIMA

rappresentante del Comune che ha la maggiore quota di partecipazione, entro 60 giorni dalla stipulazione della Convenzione di cui al precedente art. 6.

2 – Fino all' insediamento dei nuovi organi statutari rimangono in carica gli Amministratori nominati dal Consorzio prima della sua revisione.

ASSEMBLEA

(ABROGATO)